

**SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE**

**ex art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c.**

**Sentenza n. 16/2019/EL depositata in data 22/05/2019;**

**sentenza n. 25/2019/EL depositata in data 29/07/2019.**

**RICORSI:** annullamento delle deliberazioni della Sezione di controllo per le Marche n. 61/2018/VSG del 19 dicembre 2018, n. 68/2018/VSG del 20 dicembre 2018, n. 62/2018/VSG del 19 dicembre 2018, nonché della delibera n. 54/2018/VSG del 27 novembre 2018, con le quali la stessa Sezione territoriale ha accertato che, con riferimento ai comuni di Montelabbate, di Vallefoglia e di Fermignano “...*la società Marche Multiservizi Spa partecipata...ha omesso di dare attuazione alla disposizione di cui all’art. 11, c. 2 e 3, del D. lgs. 175/16 relativi alla composizione dell’organo di amministrazione*”, segnalando “*l’esigenza che la società provveda a dare attuazione a quanto previsto dall’art. 11 cit.*”, con riguardo, invece, al comune di Falconara Marittima, la Sezione di controllo ha precisato, altresì, che “*sia l’interpretazione letterale che la ratio sottesa alla riforma nonché una interpretazione logico-sistematica delle disposizioni citate, inducono a ritenere che la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo, sia stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all’art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3) faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni cumulativamente*”...raccomandando all’Ente di procedere alle “*necessarie verifiche di legalità preliminarmente all’adozione di ulteriori deliberazioni assembleari da parte dei propri organismi partecipati*”.

**RICORRENTE:**

Marche Multiservizi S.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore*.

**RESISTENTI:**

Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale in speciale composizione, Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, Comune di Montelabbate, Comune di Vallefoglia, Comune di Falconara Marittima e Comune di Fermignano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*.

**QUESTIONE RISOLTA:** sussistenza dell’interesse ad agire della società ricorrente, poiché la deliberazione impugnata è idonea ad incidere sugli interessi societari coinvolti dalla deliberazione.

**Riferimenti normativi:** *Cost.*: art. 24; *c.g.c.*: art. 11, comma 6, lett. e); art. 123, comma 2, lett. b); art. 124, comma 1; *D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP)*: art. 4; art. 5; art. 7; art. 8; art. 11.

**Decisioni conformi:** cfr. *ex multis SS.RR.*, sent. n. 7/2018/EL; sent. 44/2017/EL; sent. n. 12/2016/EL; sent. n. 6/2013/EL; sent. n. 2/2013/EL; *Cass.*, SS.UU., sent. n. 2951/2016; Sez. II, sent. n. 2057/2019; Sez. II, ord. n. 12515/2018.

**Decisione difforme:** *SS.RR.*, sent. n. 8/2019/EL (DELC).

## PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con la presente decisione, le Sezioni Riunite ritengono di doversi discostare dalle conclusioni precedentemente rese nella sentenza n. 8/2019, emessa anteriormente dalle stesse, su una fattispecie analoga, affermando, dal punto di vista processuale, che **<<proprio in quanto si tratta di ricorsi ad istanza di parte e quest'ultima si individua con riferimento al contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, il legislatore ha previsto che il ricorso debba contenere non solo la data di "notificazione" della deliberazione (che riguarda i soggetti individuati nell'atto quali destinatari della stessa) ma anche quella della sua "comunicazione" o "comunque della sua conoscenza", con ciò intendendo ricomprendere anche le posizioni giuridiche soggettive di tutti coloro per i quali può riconoscersi la legittimazione ad impugnare ai sensi dell'art. 11, c. 6, lett. e), del c.g.c., ancorché non siano stati destinatari della notifica della deliberazione, ma ne abbiano avuto conoscenza in un momento successivo in forza di comunicazione o altra modalità>>** .

Sotto l'aspetto prettamente sostanziale, invece, il Consesso contabile osserva come **<<nel caso dell'art. 11 [del D. lgs. n. 175/16], all'esame del presente giudizio...il Collegio ritiene che quest'ultima [la Sezione regionale di controllo] eserciti un controllo di regolarità/legittimità in ordine al rispetto delle disposizioni del TUSP, non qualificabile come mero "controllo collaborativo" che attiene a valutazioni sulla gestione, ma che legittima le Sezioni regionali ad emettere pronunce di accertamento il cui parametro è costituito da norme di legge>>** e che, pertanto, **<<una pronuncia della sezione di controllo di "accertamento" di non conformità a parametri normativi o di irregolarità, ancorché non assistita da specifica sanzione di tipo inibitorio...non può ritenersi...inidonea ad incidere sugli interessi societari coinvolti dalla deliberazione>>**.

Alla luce di tali assunti, il Collegio ritiene **<<fondate le doglianze...della ricorrente che lamenta proprio il pregiudizio attuale (e non già ipotetico o futuro) recato alla...S.p.A. dal riconoscimento di un vero e proprio status di società "a controllo pubblico", che la rende assoggettabile alla complessa disciplina derogatoria delle disposizioni del codice civile in materia di società...tale status, pertanto, è idoneo ad incidere direttamente nell'ambito degli equilibri societari laddove gli enti locali partecipati sono chiamati a rendere effettivo l'adeguamento della Società alle disposizioni [del TUSP]...in forza dell'accertamento operato dalla Corte dei conti>>**, per cui **<<discende come logica conseguenza l'accoglimento del ricorso e l'annullamento delle deliberazioni impugnate>>**.

## ABSTRACT

Con la presente decisione, le Sezioni Riunite ribaltano il percorso argomentativo, seguito dalle medesime in una vicenda analoga.

In particolare, il Collegio decidente, *expressis verbis*, afferma di voler operare una vera e propria rivisitazione delle motivazioni riportate nella sentenza n. 8 del 2019, ponendosi, questa volta, a favore del riconoscimento giuridico della sussistenza, in capo alla società ricorrente, dell'interesse ad impugnare la delibera di controllo emessa dalla corrispondente sezione regionale per il danno attuale e non ipotetico che potrebbe cagionare, alla compagine societaria, la sua eventuale riconferma.

Il Consesso contabile, dunque, si è espresso, dapprima, sul termine perentorio dei 30 giorni, previsto per proporre ricorso avverso la deliberazione di controllo e decorrente dalla conoscenza legale della delibera impugnata, affermando che *<<l'accertamento della "conoscenza legale" della deliberazione impugnata da parte della ricorrente ai fini del computo del termine di trenta giorni concesso a tutte le parti legittimate, tanto che siano state destinatarie dirette della notifica della*

*deliberazione impugnata tanto che ne abbiano avuto conoscenza per successiva comunicazione o aliunde>>.*

Con riguardo, poi, alla legittimazione ad impugnare da parte della società ricorrente, il Collegio giudicante ritiene che il riferimento alla medesima, sia nella motivazione sia nel dispositivo della deliberazione, costituisca di per sé elemento sufficiente per configurare il suo diritto di agire in giudizio, confermando l'interesse qualificato e attuale della Multiservizi s.p.a. ad essere esclusa dal novero delle società a controllo pubblico: risultato quest'ultimo che <<può essere raggiunto solo attraverso una pronuncia del giudice che, valutato il caso concreto, decida, nell'ambito della propria giurisdizione esclusiva in un unico grado, se l'accertamento operato dalla Sezione regionale di controllo abbia riconosciuto correttamente o meno, attraverso l'istruttoria svolta, il predetto status>>.

Il Consesso contabile, infine, non riscontrando nella società ricorrente le caratteristiche proprie delle società a controllo pubblico, ma invero riconducendola al paradigma della società a partecipazione pubblica, mette in evidenza, ai fini dell'accoglimento del ricorso, due rilevanti conseguenze, delle quali <<la prima attiene alla inapplicabilità delle disposizioni dell'art. 2359 c.c., che in modo chiaro ed univoco individua fattispecie tipiche di controllo operato da una società nei confronti di un'altra società; la seconda è che la situazione di controllo pubblico non può essere presunta in presenza di "comportamenti univoci o concludenti" ma deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali, che richiedendo il consenso unanime di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti, siano in grado di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società>>, e ciò sull'assunto che <<l'accertamento della sussistenza dello status di "società a controllo pubblico" non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A. ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall'art. 2, lett. b) del TUSP>>.